

**Legge regionale 9 dicembre 1977, n. 73 (BUR n. 57/1977)**

**ISTITUZIONE DEL NUCLEO REGIONALE DELLE GUARDIE DI SANITÀ VETERINARIA**

**Art. 1**

In attesa del riordino dei servizi veterinari regionali, è istituito, nell'ambito del Dipartimento per i servizi veterinari ed alle dirette dipendenze del suo direttore il nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria, cui è attribuita, anche ai sensi della legislazione statale, l'adempimento delle mansioni esecutive di polizia, ispezione e vigilanza veterinaria rientranti nelle materie comunque attribuite o delegate alla competenza regionale.

Il numero degli appartenenti al nucleo è determinato in otto unità complessive.

**Art. 2**

I requisiti per appartenere al nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria sono quelli richiesti, in via specifica, dalle norme che disciplinano lo stato giuridico, i ruoli e le carriere delle guardie di sanità dello Stato nonché quelli richiesti in via generale dalla vigente normativa regionale per i dipendenti con la qualifica di coadiutore.

Nell'ambito della qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di guardia di sanità veterinaria, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.

**Art. 3**

Il Presidente della Giunta regionale approva, con proprio decreto, un modello di tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato a ciascun appartenente al nucleo.

**Art. 4**

Per la prima costituzione del nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria la Giunta regionale provvede, mediante utilizzazione di dipendenti regionali che abbiano la qualifica di coadiutore o collaboratore e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale per l'accesso al ruolo delle guardie di sanità.